

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 58/11/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente proposto in data 15 luglio 2011 il signor GA. EM., nato in data -- omissis-- a Tradate e residente in via Battisti n° 40 e residente in via Battisti n° 40 Castiglione Olona (VA), elettivamente domiciliato in via Milano n° 3/i Saronno presso lo studio dell'avvocato Livio Tario, giusta procura stesa a margine dell'atto introduttivo, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento numero 117 2011 0010207089000, notificata in data 28 aprile 2011 da Equitalia Esatri spa su ruolo 2011/550255 formato dalla Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Varese, relativa al periodo d'imposta 2007, riguardante omessi o insufficienti versamenti IRAP e IVA, per un importo di complessivi euro 25.631,08.

Il ricorrente eccepisce:

- la illegittimità della cartella di pagamento per omessa e/o carente motivazione,
- la violazione dell'articolo 7 della legge numero 212/2000,
- la violazione dell'articolo 36 bis del DPR numero 600/1973, relativamente alle sanzioni e agli interessi IRAP,
- la violazione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione,
- la violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 53 della Costituzione,
- in via subordinata, il riconoscimento del credito IVA dell'anno 2006 per euro 12.162,00.

Si è costituito ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo numero 546/1992 l'Ufficio impositore con nota depositata in data 3 ottobre 2011 per contestare le pretese di parte attrice e chiedere il rigetto del ricorso con conseguente conferma della cartella impugnata.

In particolare l'Ufficio sottolinea che la propria pretesa nasce da un controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36 bis del DPR numero 600/1973 ed ex articolo 54 bis del DPR numero 633/1972 in quanto si tratta di dichiarazione considerata omessa poiché presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La cartella, pertanto, è pienamente legittima.

Quanto, per contro, al diritto alla detrazione, l'Ufficio sottolinea che questo è subordinato all'accertamento dell'esistenza del credito vantato e relativo proprio a quella dichiarazione IVA omessa.

All'uopo l'Ufficio ha notificato al ricorrente questionario con il quale è stata richiesta tutta la documentazione fiscale inerente.

All'udienza in data 4 ottobre 2011, fissata per esaminare la eventuale sospensione dell'avviso di accertamento, sospensione richiesta con l'atto introduttivo, le parti concordemente chiedono trattarsi il merito del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Commissione tributaria provinciale che il ricorso è parzialmente fondato e va, conseguentemente, parzialmente accolto.

Tutte le eccezioni di parte ricorrente, tutte tranne la eccezione preliminare volta al riconoscimento del credito IVA dell'anno 2006 pari a euro 12.162,00, sono da rigettare in quanto infondate.

La pretesa tributaria, infatti, è legittimamente fondata sulla circostanza della tardiva presentazione della dichiarazione IVA, dichiarazione considerata pertanto omessa e la cui conseguenza è il legittimo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria delle maggiori imposte liquidate, il tutto senza la necessità di avviare la normale procedura di rettifica della dichiarazione.

L'identificazione del tributo, del periodo d'imposta, dell'imponibile e delle aliquote applicate esauriscono poi l'obbligo di motivazione e mettono il ricorrente nella condizione di potere esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

L'Amministrazione finanziaria, quindi, ha doverosamente assolto tutti gli obblighi di legge.

In capo al ricorrente rimane, tuttavia, il diritto alla detrazione che non è venuto meno e che è subordinato all'accertamento della esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione IVA risulta omessa, a norma dell'articolo 55 del DPR numero 633/1972.

Il ricorrente, nell'anno 2006, era in credito IVA per euro 12.162,00 così come risulta dal modello unico presentato oltre i termini in data 12 maggio 2011.

Tale credito è stato utilizzato in compensazione - così come documentalmente provato - nelle liquidazioni mensili del successivo anno 2007.

Nulla rileva la circostanza di un nuovo avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006.

Il credito IVA anno 2006 pari a euro 12.162,00, così come compensato nel 2007, deve quindi essere riconosciuto.

Da ultimo, tenuto conto della materia del contendere e dell'esito del giudizio, ritiene questa Commissione tributaria provinciale che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria provinciale di Varese - sezione XI,

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente di portare in compensazione, per l'anno 2007, il credito IVA maturato nell'anno 2006 per euro 12.162,00.

Spese compensate.